

coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 6. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) l'individuazione del periodo esatto in cui gli istituti di credito hanno accelerato la vendita dei titoli Parmalat e la correlazione con la conoscenza da parte delle medesime banche delle difficoltà finanziarie del Gruppo;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 28. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine del comma con le seguenti: sulle cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo Parmalat. La Commissione, inoltre, ha il compito di indagare sui recenti scandali che hanno coinvolto Bipop, Cirio e Banca 121.

1. 11. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino a:* industriali *con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

1. 1. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto *con le seguenti:* su cause e responsabilità di casi di dissesto finanziario.

1. 35. Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole: di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali *con le seguenti:* del recente dissesto del gruppo Parmalat.

Conseguentemente al comma 2:

all'alea, sostituire le parole: delle imprese industriali *con le seguenti:* del gruppo;

alla lettera b), sostituire le parole: delle imprese industriali *con le seguenti:* del gruppo;

alla lettera c), sostituire le parole: le imprese industriali *con le seguenti:* il gruppo;

alla lettera d), sostituire le parole: dalle imprese industriali *con le seguenti:* dal gruppo;

alla lettera e), sostituire le parole: delle imprese industriali *con le seguenti:* del gruppo.

1. 2. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: imprese industriali, *aggiungere le seguenti:* nonché sulle modalità di diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002.

Conseguentemente:

al comma 2:

all'alea, dopo le parole: imprese industriali *aggiungere le seguenti:* e le modalità del collocamento e diffusione presso i risparmiatori privati dei titoli pubblici argentini nel periodo 1998-2002.

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) i comportamenti, compresi i differenziali fra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, e le responsabilità dei soggetti che hanno contribuito a vario titolo alla diffusione fra il pubblico dei titoli di cui al comma 1;

h) l'informazione del pubblico dei risparmiatori italiani circa il livello e il progressivo deterioramento dei *rating* della Repubblica argentina e degli altri emittenti pubblici argentini.

al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulle modalità di diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002.

1. 7. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.

Al comma 2, sostituire le parole da: le cause *fino a:* delle imprese industriali *con le seguenti:* prioritariamente le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat, nonché il dissesto di altre imprese, ed ha il compito di investigare sui comportamenti tenuti dalle istituzioni finanziarie coinvolte negli scandali.

1. 12. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) con riferimento allo scandalo Parmalat, rilevare e valutare i motivi che

hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni, ed in particolare: il collegio dei sindaci, le società di revisione e le agenzie di *rating*, la Guardia di finanza, la Consob e la Banca d'Italia; accertare, ad ogni livello dirigenziale, le responsabilità ed i comportamenti criminali che hanno concorso a favorire il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat e hanno indotto le imprese di cui al comma 1 a ridurre sul lastrico un numero ingente di risparmiatori, minando, di fatto, la credibilità del mercato finanziario italiano.

1. 13. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: , interni ed esterni, di controllo e vigilanza con le seguenti: di controllo e vigilanza esercitati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

1. 14. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: controllo e vigilanza con le seguenti: , in particolare della Banca d'Italia,

1. 15. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, o comunque riconducibili direttamente o indirettamente allo Stato, nei confronti dei vertici del Gruppo Parmalat.

1. 16. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra il gruppo e gli istituti di credito che hanno concesso ingenti finanziamenti e

linee di credito, senza valutare l'effettiva solvibilità finanziaria del gruppo e hanno, in tempi sospetti, trasferito la loro eccessiva esposizione sui risparmiatori.

1. 17. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra coloro che ricoprono o hanno ricoperto alte cariche nei maggiori istituti di credito coinvolti ed i vertici del gruppo.

1. 18. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo al rispetto delle norme poste a tutela del risparmiatore.

1. 19. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis) l'identificazione delle risorse finanziarie del gruppo Parmalat che sono state distratte presso società *off-shore*, aventi sede nei cosiddetti paradisi fiscali e l'accertamento delle finalità cui erano destinate le suddette risorse occultate.*

1. 22. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del Gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

1. 20. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per il caso Parmalat, l'identificazione del periodo in cui sia la Banca d'Italia che tutti gli istituti di credito coinvolti erano in condizioni di potere o dovere conoscere le anomalie finanziarie del gruppo, al fine di identificare le responsabilità del trasferimento dei titoli del medesimo gruppo agli ignari risparmiatori.

1. 21. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché i destinatari.

1. 23. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società.

1. 3. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat.

1. 4. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) rilevare e valutare eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra

corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo Parmalat.

1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) i criteri seguiti nell'assunzione del personale nelle varie società del gruppo Parmalat, nelle valutazioni delle *performance*, nelle promozioni e nei trasferimenti di dirigenti e funzionari.

1. 24. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, nei confronti di azionisti, amministratori, dirigenti e funzionari delle società del gruppo e di componenti del consiglio di amministrazione, nonché di alcuni suoi clienti, fornitori ed istituti di credito.

1. 25. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) la mancata attuazione delle precedenti normative in materia di tutela del risparmio, il cui rispetto avrebbe contribuito a rendere più sicuro e trasparente il mercato mobiliare, consentendo il pieno recupero della fiducia e della propensione all'investimento da parte degli investitori.

1. 29. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

1. 26. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'insieme delle transazioni aventi per oggetto acquisizioni e cessioni di rami

d'azienda del gruppo Parmalat, al fine di individuarne le possibili collusioni con il sistema bancario.

1. 31. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) il grado di responsabilità degli operatori finanziari legati da rapporti professionali con gli istituti di credito.

1. 30. Sergio Rossi, Polledri.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Modalità di ripartizione del fondo di solidarietà per l'Argentina)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli italiani nel mondo, per sapere – premesso che:

il 3 aprile 2002 la conferenza dei presidenti delle regioni ha approvato all'unanimità l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'Argentina di 2.600.000 euro;

il 15 maggio 2002 si è riunita l'unità di coordinamento ministero per gli italiani nel mondo/regioni, coordinata per le regioni dalla Sardegna, per discutere sulle modalità di reperimento delle risorse del fondo, che, in base alle richieste delle regioni, dovevano essere egualmente ripartite tra amministrazione centrale e regioni;

durante le riunioni dell'unità di coordinamento, svoltesi sempre alla presenza del Ministro interpellato o di un suo delegato, è emerso che il cofinanziamento auspicato dalle regioni, che consisteva nelle linee di credito messe a disposizione dal Governo italiano, tramite un accordo con il ministero dell'economia argentino, è avvenuto senza il coinvolgimento delle regioni;

il 4 luglio 2003 l'unità di coordinamento ha deciso la ripartizione del fondo (il cui ammontare è effettivamente di circa 2.370.000 euro) come segue: 1.422.000 euro per assicurazioni sanitarie per i con-

nazionali, 470.000 euro per il finanziamento per un programma di microcredito per le imprese delle comunità italiane, 237.000 euro a sostegno di un programma dell'Unicef, 237.000 euro per aiuti individuali a nostri connazionali in condizioni di estrema indigenza;

i rappresentanti della regione Lombardia non hanno partecipato alle ultime riunioni dell'unità di coordinamento e non hanno provveduto a nessuna comunicazione circa il mancato stanziamento della propria quota –:

come si intenda colmare il ritardo nella realizzazione dei progetti di cui alla ripartizione del fondo e come si intenda assolvere al ruolo di coordinamento e di incentivo avvocato dal ministero per gli italiani nel mondo nelle riunioni dell'unità di coordinamento;

come ritenga in futuro di definire con modalità e tempi certi le procedure di cofinanziamento per la realizzazione di progetti di aiuto, quando sarà utilizzato l'intero ammontare del fondo di solidarietà per l'Argentina e in base a quali criteri di regolamentazione verranno assegnate e ripartite tali somme.

(2-01223) « Violante, Montecchi ».

(29 giugno 2004)

(Sezione 2 – Iniziative per creare, nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari,

una corsia preferenziale a favore di coloro che svolgono lavoro di assistenza alle famiglie)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno, per sapere — premesso che:

com'è noto, persiste il fenomeno dell'immigrazione dai Paesi extracomunitari dell'Est europeo di donne moldave, ucraine e rumene chiamate dal costante e lievitante bisogno di assistenza domiciliare agli anziani;

la legge n. 189 del 2002 ha permesso la regolarizzazione dei soli lavoratori extracomunitari presenti in Italia alla data dell'entrata in vigore della legge medesima;

nella sola regione Emilia Romagna, nonostante siano state regolarizzate, con la cosiddetta « legge Bossi-Fini », più di 20.000 badanti, si stima che altrettante siano state occupate successivamente alla scadenza dei termini per la regolarizzazione e, in assenza di un'effettiva opportunità legale di accesso, si prefigura un ritorno all'irregolarità di molte famiglie e persone straniere;

per questo motivo l'assessore alle politiche sociali della regione Emilia Romagna, con nota 19 dicembre 2003 indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel denunciare il problema, ha suggerito alcune soluzioni possibili e ha chiesto un confronto urgente;

purtroppo, la nota è rimasta inevasa, così come sono state disattese le richieste che in tal senso la regione Emilia Romagna, con note 20 novembre 2002 prot. n. 27066 e 27 novembre 2002 prot. 27095, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per conoscenza al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in occasione del rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati in Emilia Romagna e delle previsioni relative ai flussi sostenibili per gli anni 2002 e 2003;

non v'è dubbio che la crescente richiesta di persone che svolgono un lavoro di cura e sostegno dei bisogni familiari nasce sia dalla volontà di mantenere l'anziano nel proprio contesto sociale e affettivo, sia dal notevole livello di apprezzamento del lavoro svolto dalle badanti presenti nel nostro territorio;

si può affermare che siamo di fronte alla nascita di una nuova figura professionale, non reperibile in Italia, che è ormai entrata a far parte dei bisogni di una popolazione anziana, in costante crescita per l'allungamento della vita, e che richiede la necessità di una sua collocazione fra le professioni indispensabili a sostegno e integrazione del *welfare* —:

se intenda valutare la creazione, nella programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari, di una corsia preferenziale, in analogia a quanto già realizzato per altre tipologie professionali, per coloro che chiedono di entrare in Italia per svolgere il lavoro di cura e di assistenza alle famiglie.

(2-01224) « Violante, Montecchi ».

(29 giugno 2004)

(Sezione 3 – Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulle ultime consultazioni elettorali)

C)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, come riportato da agenzie e articoli di stampa, ha affermato che « è indegno ciò che accade nei seggi elettorali dove vengono cancellate schede elettorali a nostro favore e attribuite a loro... »;

queste affermazioni gettano ombre sulla regolarità formale delle elezioni —:

in quali seggi e chi abbia cancellato schede elettorali votate a favore di Forza Italia o di un partito della Casa delle libertà per attribuirle ad altri partiti dell'opposizione;

quali iniziative abbia assunto per denunciare i brogli elettorali di cui ha conoscenza;

se non ritenga di dover ritirare dichiarazioni che hanno gettato indistintamente fango sul sistema democratico italiano.

(2-01229) « Boccia, Giachetti ». (30 giugno 2004)

(Sezione 4 – Regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali nel comune di Pontenure)

D)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e della giustizia. – Per sapere – premesso che:

il testo unico n. 570 del 1960 stabilisce che al termine delle operazioni del sabato e della domenica, durante il periodo delle votazioni (qualunque esse siano), il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve provvedere alla chiusura ed alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (articolo 47, ultimo comma, e articolo 51, secondo comma, n. 4, del testo unico n. 570 del 1960), attenendosi a precise istruzioni (il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede, pone i sigilli, in particolare nel caso della giornata del sabato e domenica dopo le ore 22 il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in un unico plico tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi ap-

porre quella di almeno due scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti delle liste che ne facciano richiesta);

il presidente di seggio deve assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala vengano regolarmente chiusi, provvedendo che sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura, nonché provvede a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti della medesima varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti per sigillare dall'interno le altre aperture; su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma;

la mancata suggellazione dell'urna e della scatola, la mancanza delle firme del presidente e di almeno due scrutatori sui suggelli che chiudono l'urna, la scatola e la sala e la mancata formazione del plico importano la nullità delle operazioni elettorali (articolo 51, quarto comma, testo unico n. 570 del 1960);

per la vigilanza dall'esterno della sala, il presidente prende accordi con la forza pubblica;

in data 15 giugno 2004 è stato presentato al comando stazione dei carabinieri di Pontenure (Piacenza), all'attenzione del comandante Francesco Caruso, un esposto in cui si evidenzia che il presidente del seggio della sezione n. 6, sita nel plesso scolastico di via Marconi in Pontenure (Piacenza), signora Mariella Bongiorno, accompagnata da un altro soggetto, si sarebbe recata nella propria sezione intorno alle ore 3.00 di mattina del 14 giugno 2004, rimuovendo i sigilli collocati sulla porta di ingresso della sezione n. 6, al fine di poter compiere non meglio precisate attività, per poi ritornare nuovamente dopo un'ora circa, rimuovendo nuovamente i sigilli e collocandoli successivamente nella loro posizione originaria;

in via ufficiosa, tali accessi sarebbero stati confermati dal piantone di pubblica

sicurezza presente al momento dei fatti, nonché da alcuni rappresentanti della lista civica « Nuova Pontenure »;

secondo la normativa in materia, l'accesso ai seggi non è consentito ad alcuno, una volta posti i sigilli, se non per motivi di ordine pubblico o per la riapertura prevista negli orari stabili —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti illustrati e quali iniziative eventualmente il Ministro dell'interno intenda adottare al fine di fare chiarezza sulle circostanze evidenziate;

quali conseguenze, una volta accertati i fatti, si potranno verificare anche ai fini della regolarità delle elezioni e del risultato elettorale per quanto attiene alle sezioni n. 1-5-6 interessate dalla vicenda illustrata;

se al Ministro della giustizia risulti che siano state avviate indagini in relazione ai fatti esposti in premessa.

(2-01231) « Cè, Polledri ».

(Sezione 5 – Presunte responsabilità ed omissioni in relazione all'omicidio di Walter Tobagi)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della giustizia e della difesa, per sapere — premesso che:

è stato pubblicato il libro *Le Carte di Moro, perché Tobagi*, autori Roberto Arlati e Renzo Magosso, con introduzione di Giorgio Galli, edito da Franco Angeli;

il volume è stato presentato a Milano il 3 dicembre 2003, con un dibattito pubblico;

il libro ripercorre le vicende relative alla scoperta della base e archivio delle Brigate Rosse, in via Monte Nevoso 8 a Milano, attraverso le operazioni dirette dall'allora capitano dei carabinieri Ro-

berto Arlati ed oggi coautore del libro, ed all'assassinio del giornalista de *Il Corriere della Sera* Walter Tobagi, avvenuta il 28 maggio 1980;

gli autori propongono ed espongono fatti e tesi relative al ritrovamento in via Monte Nevoso delle carte del presidente della Democrazia Cristiana onorevole Aldo Moro — rapito dalle Brigate Rosse a Roma il 16 marzo 1978 e ritrovato ucciso il 9 maggio di quell'anno, dopo 55 giorni — in ordine alle responsabilità e alle modalità di gestione dell'incartamento, come anche dell'interruzione, dopo alcuni giorni, della perquisizione dell'appartamento;

in particolare, gli autori Arlati e Magosso riferiscono circostanze inedite relative allo spostamento da via Monte Nevoso delle carte dell'onorevole Aldo Moro ad opera dell'allora capitano dei carabinieri Umberto Bonaventura, ovvero fatti difformi da quanto affermato il 23 maggio 2000 dallo stesso colonnello Bonaventura alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi;

in merito, gli autori affermano che il capitano Bonaventura prese possesso del *dossier*, non ancora catalogato e verbalizzato, nonostante i rilievi e la ferma opposizione del capitano Arlati, con la giustificazione, si legge nel libro, di dover fotocopiare l'incartamento, in previsione dell'imminente arrivo a Milano del generale dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante dei nuclei speciali antiterrorismo;

alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, come risulta dal resoconto stenografico della seduta del 23 maggio 2000, il colonnello Bonaventura ebbe ad affermare di aver richiesto l'incartamento, « ne parlo e me le faccio mandare », e negò che vi potesse essere stata alcuna manipolazione o sottrazione di documenti: « è chiaro che il generale Dalla Chiesa le avrà viste e le avrà portate

senz'altro a Roma; però, escludo nel modo più assoluto e tassativo che qualcosa sia stato sottratto »;

l'ordine di interrompere la perquisizione della base delle Brigate Rosse di via Monte Nevoso, cinque giorni dopo il 1° ottobre 1978, non consentì di scoprire, come poi avvenne a distanza di ventidue anni, un ulteriore incartamento di documenti dell'onorevole Moro;

il 21 gennaio 1998, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, il generale Niccolò Bozzo — all'epoca diretto superiore del capitano Arlati — riferisce di « contrasti molto seri » fra il nucleo antiterrorismo dei carabinieri e l'Arma dei carabinieri di Milano, che impedirono una completa ed efficace perquisizione della base, e rivela l'esistenza di forme di inquinamento e di pressioni da parte di uomini dei carabinieri legati alla P2, come il colonnello Mazzei, all'epoca dei fatti di via Monte Nevoso comandante della legione dei carabinieri di Milano, che « erano contrapposti a Dalla Chiesa »;

gli autori riferiscono anche delle audizioni, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, dei magistrati Ferdinando Pomarici e Armando Spataro, in particolare quanto affermato dal dottor Pomarici in ordine al rapporto del 13 ottobre 1978 (« succede che il rapporto... nasconde tutto quello che è successo, che è effettivamente corrispondente alla versione fornita dal generale Bozzo ») e dal dottor Spataro, che esclude qualsiasi sottrazione di documenti dell'incartamento Moro da parte del generale Dalla Chiesa o da alcuno e, in particolare, esclude che « altri abbiano potuto esaminare le carte prima di chi ci entrò, cioè il collega Pomarici e, ovviamente, le forze di polizia giudiziaria »;

fra i componenti del nucleo antiterrorismo di Milano vi era il brigadiere denominato con il soprannome « Ciondo-

lo », cioè il sottufficiale, riferiscono Arlati e Magosso nel libro, che aveva segnalato al suo superiore diretto con largo anticipo e in maniera dettagliata i nomi dei terroristi che stavano progettando l'assassinio di Walter Tobagi, redigendo anche una nota informativa;

il brigadiere denominato « Ciondolo », scrivono gli autori, « sapeva dove e come trovarli, aveva tutti gli elementi per incastrarli. Non gli è stato consentito. Anzi, gli è stato negato. Poco tempo prima dell'assassinio di Tobagi, i suoi superiori l'hanno addirittura allontanato dal nucleo antiterrorismo di Milano »; il sottufficiale, infatti, venne prima trasferito al servizio « intercettazioni telefoniche » e, dopo l'arresto degli assassini di Tobagi, nuovamente trasferito, in una stazione dei carabinieri ai confini con la Svizzera;

per tre anni, affermano Arlati e Magosso, « dopo l'assassinio di Tobagi, la sua nota di servizio è stata tenuta nascosta. Per molto tempo e in più occasioni di questa nota è stata persino negata l'esistenza »;

il brigadiere denominato « Ciondolo » aveva preso servizio nel nucleo antiterrorismo « nei giorni in cui viene assassinato il giudice Alessandrini », che aveva avviato un'indagine sul Banco ambrosiano, di cui il magistrato aveva parlato, fra gli altri, con Tobagi, il quale aveva seguito le indagini, scrivendo su *Il Corriere della Sera*;

Tobagi, scrivono Arlati e Magosso, « in più occasioni sostenne che i terroristi avevano ammazzato proprio il magistrato intenzionato a mettere sotto inchiesta il Banco ambrosiano e il suo presidente Roberto Calvi. Queste discussioni non passarono inosservate, né al mondo del terrorismo, né a quello della P2. E nemmeno ai carabinieri del nucleo antiterrorismo » che operavano, rilevano gli autori, affiancati da ufficiali del nucleo investigativo — come avvenne anche nell'operazione di via Monte Nevoso — i quali erano dunque informati delle operazioni antiterrorismo: « Ebbene — scrivono Arlati e Magosso — il comandante della legione e, come tale,

responsabile dell'attività del nucleo investigativo, era a quel tempo il tenente colonnello Rocco Mazzei, un ufficiale apparso tra i primi nella lista della loggia P2, insieme al generale Palombo »;

il brigadiere denominato « Ciondolo » operava sotto la diretta responsabilità del capitano Arlati, era fra gli uomini di sua massima fiducia e il suo lavoro investigativo consentì di individuare — attraverso un proprio informatore, Rocco Ricciardi — nomi dell'area del terrorismo milanese, che assumeranno il nome di « brigata 28 marzo », i quali intendevano assassinare Tobagi;

alle dimissioni del capitano Arlati dall'Arma dei carabinieri, il brigadiere denominato « Ciondolo » riferì quanto a sua conoscenza al capitano Bonaventura, il quale, affermano gli autori, non si scompone: « sappiamo che Tobagi è uno dei possibili obiettivi. Lo sappiamo da tempo. Lo sa anche lui. È stato avvisato. Ha persino rifiutato la scorta. Dunque questa notizia significa tutto e niente ». « Ciondolo » obietta che « non si tratta di una segnalazione generica... Il mio informatore... mi ha fornito nomi e cognomi di chi entrerà in azione: il "postino" mi ha detto che Tobagi è il loro vero obiettivo. Non uno dei tanti. Vogliono proprio ammazzare lui. Possiamo fermarli, se lei me lo ordina, signor capitano, io mi muovo subito. Abbiamo tutto in mano... ». Bonaventura, scrivono Arlati e Magosso, ribatte: « Gli ordini li do io... Tu fai un rapportino e spiega la situazione. Sai bene che non devi firmarlo. Noi dell'antiterrorismo non esistiamo per nessuno. Altrimenti, poi, nei processi vi chiamano a testimoniare. Eppoi lascia perdere i nomi che ha fatto il "postino" nel rapporto: parlo di quelli che mi hai appena detto, Barbone, Morandini, la Rosenzweig e gli altri. Tanto me li hai detti a voce, no? » È il 13 dicembre 1979;

successivamente, anziché ricevere ordini operativi, il brigadiere denominato « Ciondolo » ricevette dal capitano Ruffino, che affiancava il capitano Bonaventura, l'ordine di farsi affiancare da un proprio sottufficiale nei colloqui con Ricciardi;

« Walter Tobagi — scrivono gli autori — non viene messo al corrente di nulla: non sa di Ricciardi e delle sue rivelazioni messe nero su bianco da "Ciondolo"; non sa che Barbone continua a pedinarlo... Non sospetta, insomma, di essere nel mirino di un ben individuato gruppo di fuoco... del quale i carabinieri fanno ormai tutto, nomi, cognomi, indirizzi. Nemmeno la magistratura viene informata di questa circostanza. L'unico che conosce la situazione, al di fuori del nucleo antiterrorismo, è il tenente colonnello Mazzei »;

nulla avvenne, scrivono Arlati e Magosso, neppure quando la « brigata 28 marzo » attentò al giornalista de *la Repubblica*, Guido Passalacqua, sparandogli alle gambe, venti giorni prima dell'assassinio di Tobagi;

il 27 maggio 1980 Tobagi partecipò a Milano ad un convegno sulla libertà di stampa e, in particolare, sul « caso Isman », giornalista de *Il Messaggero* che nei giorni precedenti aveva pubblicato indiscrezioni su fatti di terrorismo;

il 28 maggio 1980 Walter Tobagi venne assassinato, ma la relazione inviata ai magistrati Pomarici e Spataro, scrivono gli autori, « non fa alcun riferimento alle informazioni » che il brigadiere soprannominato « Ciondolo » aveva avuto e messo per iscritto sei mesi prima: « sappiamo — scrivono Arlati e Magosso — che l'identificazione dei "sospetti" avviene formalmente pochissime settimane dopo l'omicidio. Gli arresti scattano, però, quasi cinque mesi dopo »;

ai primi di agosto del 1980 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa informava in via riservata l'allora direttore de *Il Corriere della Sera*, Franco Di Bella, dello sviluppo delle indagini: la motivazione fondamentale, scrivono gli autori, è che « il generale Dalla Chiesa era riuscito a mettersi in contatto con esponenti della loggia P2. Voleva entrarci... per tentare di smantellare la loggia... Per questo cercava di dimostrare amicizia nei confronti di personaggi, come Franco Di Bella: il generale sapeva bene che il direttore de *Il Corriere*

della Sera era un affiliato» e come tale, affermano gli autori, avrebbe riferito;

il 4 ottobre 1980 Marco Barbone, — dopo un colloquio con il generale Dalla Chiesa, che, secondo Arlati e Magosso, era a conoscenza del suo ruolo sulla base delle informazioni fornite sei mesi prima dal brigadiere denominato « Ciondolo » — inizia a confessare e lo stesso giorno la notizia viene anticipata dal quotidiano *L'occhio* con il titolo: « Preso Marco Barbone, è l'assassino di Tobagi ? »;

sostanzialmente, viene rilevato dagli autori, il generale Dalla Chiesa nei suoi colloqui precorre l'esito delle indagini: Barbone viene arrestato al suo ritorno a Milano in licenza dal Car di Alberga, il 19 settembre 1980; i magistrati Pomarici e Spataro, scrivono Arlati e Magosso, « affermano di non sapere, al momento dell'arresto di Barbone e poi degli altri componenti della banda, che erano loro gli assassini di Tobagi ... Nessuno ha parlato ai due magistrati delle confessioni di Ricciardi a "Ciondolo". Quello che sanno è ciò che gli uomini di Dalla Chiesa hanno raccontato, anche in sede processuale: cioè che hanno cominciato a seguire le tracce di Caterina Rosenzweig e del gruppo dei suoi amici, sospettati fin dai tempi di "Prima linea" e dell'arresto di Corrado Alunni... »;

i magistrati milanesi, affermano gli autori, proseguono indagini ed interrogatori, in primo luogo quello di Barbone, senza essere messi al corrente del rapporto del brigadiere denominato « Ciondolo » e in sede processuale nessuno farà « menzione della sua nota informativa. Semplicemente perché non risulta agli atti. Ufficialmente, infatti, l'indagine che ha portato all'arresto di Barbone e dei suoi complici è stata una brillante operazione dei nuclei antiterrorismo. Una volta arrestato, Barbone ha deciso spontaneamente di confessare... »;

nella fase conclusiva del processo, scrivono gli autori, il segretario del Partito socialista italiano, onorevole Bettino Craxi, « accusa i carabinieri » di aver taciuto

« una nota informativa che preannunciava l'organizzazione dell'assassinio di Walter Tobagi »; la procura di Milano, con il procuratore capo Gresti, sostiene di non aver mai avuto nessuna nota informativa, ma l'onorevole Craxi ribadisce le proprie accuse, facendo il nome di Ricciardi e rendendo noti i tempi della nota informativa; il dottor Spataro conferma di non essere mai stato messo al corrente della nota informativa e il quotidiano *l'Avanti*, scrivono Arlati e Magosso, pubblica passi della nota del brigadiere denominato « Ciondolo »;

in risposta scritta ad un'interrogazione parlamentare, il 19 dicembre 1983, il Ministro dell'interno, Oscar Luigi Scalfaro, conferma l'esistenza di una nota « redatta da un sottufficiale dell'Arma il 13 dicembre 1979 » e afferma: « Va rilevato che l'attività dell'Arma dei carabinieri in tutte le vicende surriferite è attività di polizia giudiziaria, che implica, come tale, il dovere di riferire in via esclusiva all'autorità giudiziaria, dalla quale dipende »;

nonostante sia evidente che ciò non sia avvenuto nei fatti sopra citati, tuttavia, scrivono gli autori, la magistratura milanese non assume alcun provvedimento, mentre la preoccupazione dell'Arma dei carabinieri e dei magistrati è unicamente quella di accertare la fonte delle rivelazioni fatte dall'onorevole Craxi: dapprima con il brigadiere denominato « Ciondolo », convocato a Roma dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e a Milano dal dottor Pomarici (il quale non rivolge al brigadiere denominato « Ciondolo » nessun'altra domanda sulla nota informativa), che nega, e poi con il capitano Bonaventura, che incontra l'ex collega Arlati, il quale smentisce seccamente;

alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, nel maggio del 2000, il dottor Spataro, allora componente del Consiglio superiore della magistratura, conferma di non essere stato posto a conoscenza della nota, si dichiara convinto

che Ricciardi si era limitato, nel suo ruolo di confidente dell'Arma dei carabinieri, a « rivelazioni generiche » sui Reparti comunisti di attacco e fa riferimento, a questo proposito, alle affermazioni del generale Dalla Chiesa alla Commissione Moro, cioè a dire « che i suoi uomini avevano una traccia investigativa concreta che avrebbe portato all'individuazione di Marco Barbone come autore dell'omicidio Tobagi. Non fece il nome di Barbone, ma fece riferimento ad un gruppo che proveniva da una scissione delle Formazioni comuniste combattenti (Fcc) e questo fu l'oggetto di una pubblicazione su *L'Espresso* che ci portò — e fui io ad ordinario — a fermare Barbone... »;

il dottor Spataro, concludono gli autori, quindi « ribadisce in maniera netta e inequivocabile d'ignorare che Ricciardi fece, con largo anticipo, nomi e cognomi di chi aveva intenzione di uccidere Tobagi ... Resta da capire come ha fatto Spataro a firmare, su istanza dei carabinieri, l'arresto di Marco Barbone per l'assassinio di Tobagi e a capire che si trattava del *killer* del giornalista soltanto quando Barbone » ha confessato. « Una spiegazione può venire — affermano Arlati e Magosso — dal racconto di "Ciondolo": i carabinieri dell'antiterrorismo si guardarono bene dal raccontare al magistrato tutto quello che sapevano. Da molto tempo prima dell'assassinio di Walter Tobagi » —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti che sono documentati e ricostruiti nel libro di Arlati e Magosso, con dati testimoniali e riferimenti a fonti pubbliche e atti parlamentari, e quale sia il suo giudizio;

quali iniziative il Governo intenda eventualmente assumere in riferimento ai fatti ed alle testimonianze riportate nel volume.

(2-01222) « Boato, Biondi, Bielli, Intini, Pisapia ».

(29 giugno 2004)

(Sezione 6 - Tempi e modalità di attuazione della direttiva quadro comunitaria in materia di acque)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

entro il 23 dicembre 2003 anche il nostro Paese doveva dare attuazione alla direttiva quadro comunitaria in materia di acque, individuando i bacini singoli o coordinati nel distretto idrografico, come unità territoriale di gestione;

la direttiva persegue l'obiettivo di: « istituire un quadro di protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee », allo scopo di impedire un loro ulteriore peggioramento; proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi superficiali e quelli terrestri da essi dipendenti; agevolare un utilizzo fondato sulla sostenibilità a lungo termine delle risorse idriche disponibili; rafforzare la protezione dell'ambiente acquatico; assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee; contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità (articolo 1);

a questi fini, dopo la delimitazione dei bacini singoli o coordinati nei distretti e secondo scadenze fissate nella stessa direttiva fino al 2015, ciascuno Stato membro dell'Unione europea è tenuto a promuovere la graduale copertura dei costi dei servizi che impiegano l'acqua, nelle compatibilità di bilancio quali-quantitativo della risorsa disponibile e della somma delle domande per usi potabili, irrigui, energetici, industriali, ambientali (articolo 9), assicurando l'informazione dei cittadini e promuovendo il coinvolgimento delle rappresentanze degli interessi alle scelte (articolo 14). Questi obiettivi, vincolanti per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sono perseguibili solo alla scala di bacino idrografico, singolo o coordinato

nel distretto (soprattutto nei casi di trasferimenti d'acqua tra bacini, in particolare nel Mezzogiorno);

la direttiva 2000/60 porta così a sistema e innova le normative e le politiche economiche e finanziarie a tutela dell'acqua, che « non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale » (preambolo);

il decreto legislativo n. 152 del 1999, che attua sia pure in ritardo due direttive comunitarie e anticipa alcuni aspetti specifici della direttiva 2000/60, reintroducendo la pianificazione di tutela delle acque circoscritta nei confini amministrativi (i piani regionali di tutela delle acque), sia pure con una procedura complessa che dovrebbe confermare la conformità alla pianificazione di bacino (articoli 22 e 44), in realtà rilancia la disarticolazione dello stesso impianto della legge quadro di riforma, la legge n. 183 del 1989. Infatti, per la difesa del suolo, la pianificazione rimane pienamente all'autorità di bacino (pure costituita dalle regioni interessate, con la rappresentanza del Governo nazionale), mentre, per la tutela delle acque, la titolarità della pianificazione passa alle singole regioni: diventano in tal modo necessari adeguamenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 alla direttiva 2000/60, che proprio in materia di tutela delle acque afferma con nettezza e rilancia la sola pianificazione di bacino, singolo o coordinato nel distretto;

l'articolo 142 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede il finanziamento di interventi urgenti di difesa del suolo attraverso l'istituzione di uno specifico fondo —:

quando intenda dare attuazione all'obbligo di delimitazione dei bacini/distretti in tutto il territorio nazionale, già scaduto nel mese di dicembre 2003, e con quali criteri, tenendo anche conto degli obblighi previsti dalla stessa direttiva entro il corrente anno (analisi delle caratteristiche del distretto; esame dell'impatto

delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee; analisi economica dell'utilizzo delle acque: attività tutte possibili solo a scala di bacino singolo o coordinato nel distretto idrografico, e dunque preliminarmente da delimitare);

se intenda adottare iniziative normative volte ad assicurare la conformità delle forme di governo dei bacini idrografici alla direttiva quadro, che prevede discipline uniformi all'interno di ogni Stato membro dell'Unione europea (articolo 3), sulla base dell'estensione della cooperazione tecnico-istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale a tutti i bacini singoli o coordinati nelle autorità/distretti idrografici, tenendo conto delle interconnessioni esistenti per trasferimenti d'acqua, soprattutto nel Mezzogiorno;

se intenda adoperarsi affinché sia assicurata la concertazione con le regioni, in sede di conferenza Stato/regioni, e l'unità di indirizzo nazionale delle attività di pianificazione e delle politiche di intervento, in conformità alla recente riforma della Costituzione (articolo 117);

come intenda promuovere la cooperazione con gli organismi di ricerca, monitoraggio e controllo e sostenere il rafforzamento diretto delle autorità/distretti, per definire le condizioni di riferimento della qualità delle acque e i loro attuali scostamenti e, complessivamente, per mettere le autorità/distretti nelle condizioni di svolgere le loro competenze istituzionali, garantendo l'interazione con gli organismi di gestione e utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, sulla base del bilancio quali-quantitativo tra disponibilità della risorsa, i suoi diversi impieghi e la copertura graduale dei loro costi;

quali iniziative e sperimentazioni intenda promuovere per individuare indicazioni e norme efficaci d'intesa con la conferenza Stato-regioni, allargata alle autorità/distretti di bacino idrografico, per garantire l'informazione dei cittadini e la partecipazione delle rappresentanze degli interessi economici, sociali, ambientali alla formazione delle decisioni delle attività di

pianificazione e di gestione del governo sostenibile delle acque, nonché la presenza delle rappresentanze degli enti locali nelle autorità/distretti;

quali interventi siano stati finanziati in riferimento all'articolo 142 della legge n. 388 del 2000.

(2-01230) « Raffaella Mariani, Vigni, Bاندولي, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bettini, Olivieri, Cazzaro, Preda, Rossiello, Sereni, Zanotti, Sandi, Stramaccioni, Calzolaio, Trupia, Tolotti, Kessler, Duca, Bolognesi, Tidei, Carli, Quartiani, Folena, Rava, Capitelli, Rognoni, Giacco, Siniscalchi, Raffaldini, Grandi, Cennamo, Franz, Amici, Crucianelli, Galeazzi, Coluccini ».

(1° luglio 2004)

(Sezione 7 – Iniziative per l'assunzione dei vincitori del concorso per trentuno posti di assistente giudiziario bandito dal Ministero della difesa il 6 luglio 2001)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

il Ministro interpellato ha bandito, il 6 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53, 4^a serie speciale, del 6 luglio 2001), un concorso per 31 posti di assistente giudiziario, area funzionale B – posizione economica B3;

il 12 settembre 2003 veniva pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori di detto concorso;

i vincitori del citato concorso per 31 posti di assistente giudiziario non sono, ad oggi, ancora stati assunti a causa del blocco delle assunzioni nel settore del pubblico impiego;

quanto sopra, oltre a provocare, sia negli interessati, sia nelle rispettive famiglie, un indescrivibile malcontento e senso di sfiducia nelle istituzioni, tanto da indurli, per tutelare i loro interessi ad essere assunti in ruolo presso il ministero della difesa, a costituire un comitato denominato « vincitori giustizia militare », sta anche compromettendo il buon funzionamento di quel delicato settore di attività del ministero della difesa che è la giustizia militare, da anni costretto ad operare in situazione di emergenza provocata dalla carenza di organico;

fu, infatti, per sopperire all'assoluta mancanza di assistenti giudiziari che l'amministrazione della difesa, dopo aver richiesto e ottenuto – in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997 – l'autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2000), ha bandito il suddetto concorso a 31 posti di assistente giudiziario;

a tale carenza il dicastero cerca di sopperire con l'assegnazione di personale militare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 180 del 1981, concernente « Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace », in attesa dell'espletamento dei concorsi, che prevede la possibilità del Ministro interpellato, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, con proprio decreto, di assegnare agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cancelliere (articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 16), e nei limiti dei posti vacanti nell'organico, ufficiali inferiori delle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale;

al riguardo va precisato che la riorganizzazione delle forze armate (decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215) non prevede più la figura dell'ufficiale di complemento: pertanto, da anni si fa ricorso

agli ufficiali di complemento trattenuti, che ricoprono le mansioni di assistente giudiziario;

ciò appare veramente un controsenso ed un'azione antieconomica, in quanto a tali ufficiali, per il trasferimento d'autorità, spetta un'indennità consistente (ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 86), che nella fattispecie percepirebbero due volte: la prima al momento del trasferimento a tale incarico e la seconda quando saranno nuovamente trasferiti nel momento in cui si procederà all'assunzione dei legittimi aventi diritto: i vincitori del concorso a 31 posti di assistente giudiziario;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), all'articolo 3, comma 54, ha previsto la possibilità di concedere deroghe al divieto per le amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, su richiesta delle stesse amministrazioni, « per affettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio »;

sempre la citata legge finanziaria, all'articolo 3, comma 55, stabilisce, per l'anno 2004, che, nell'ambito della procedura di autorizzazione alle assunzioni di personale da parte della pubblica amministrazione, in deroga al divieto di cui al comma 53 dello stesso articolo 3, deve essere valutata prioritariamente l'immissione in servizio del personale addetto a compiti connessi all'alta sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, nonché dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003;

si evidenzia al riguardo come il profilo professionale relativo al concorso in oggetto presenti diverse delle principali priorità previste per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga al divieto ed ai casi previsti dal comma 55, articolo 3, della citata legge, in particolare quelle relative all'inserimento in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza funzionale, considerato che per legge, tutti gli uffici, sia civili che militari, che fanno capo al ministero della difesa, sono « ad-

detti a compiti finalizzati alla difesa nazionale ed al rispetto degli impegni internazionali ad essa relativi e funzionalmente connessi alla sicurezza nazionale; i tribunali militari sono, inoltre, giurisdizioni speciali e gli addetti al profilo professionale di cui al concorso in oggetto sono diretti collaboratori del giudice in tutti gli aspetti connessi all'attività di ufficio; si tratta, infine, di vincitori di concorsi espletati dalla data del 30 settembre 2003, il cui decreto di graduatoria del concorso a 31 posti di assistente giudiziario di cui trattasi, ove risulta esserci anche unità appartenente alle categorie protette, è stato pubblicato in 12 settembre 2003;

si sottolinea, infine, che:

a) delle 36 unità di assistenti giudiziari (B3) fissate nella consistenza organica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1998, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche e funzionali e profili professionali del personale del ministero della difesa, ne sono risultate carenti ben 36 (come risulta dal libro bianco della difesa 2003, parte 8 – giustizia militare); l'autorizzazione a bandire il concorso per la qualifica di assistente giudiziario (B3) è stata basata proprio sulla suddetta acclarata carenza;

b) la circolare emanata dal Ministro per la funzione pubblica Luigi Mazzeo autorizza 9.000 assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni per l'anno 2004;

c) il Ministro interpellato, in data 25 febbraio 2004, ha richiesto la possibilità di assunzione di personale in deroga al blocco disposto dalla legge finanziaria per il 2004;

d) l'articolo 3 della legge n. 331 del 2000 prevede la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la graduale sostituzione del personale militare con quello civile nell'affidamento di incarichi amministrativi e logistici del ministero della difesa;

e) il profilo professionale relativo al concorso in oggetto presenta numerosissime delle principali priorità previste per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga al divieto ed ai casi previsti dai commi 54 e 55 dell'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) —:

considerata la grave carenza di personale con la qualifica di assistenti giudiziari esistente nel ministero della difesa e considerati i fondi già stanziati nella legge finanziaria per il 2004, se si intenda procedere al più presto all'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per 31 posti di assistente giudiziario bandito il 6 luglio 2001 con graduatoria pubblicata il 12 settembre 2003.

(2-01232) «Ciro Alfano, Volontè».

(6 luglio 2004)

(Sezione 8 – Piano di trasferimento del quartier generale delle forze navali statunitensi d'Europa da Londra in Italia)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il quotidiano *The New York Times* del 4 giugno 2004, a pagina 10, scrive che il dipartimento della difesa statunitense ha deciso il trasferimento del quartier generale delle forze navali statunitensi in Europa (*Hq Usnavetur*) da Londra in Italia;

si tratta di un comando esclusivamente statunitense, non facente parte dunque della struttura Nato, anche se il suo comandante è contemporaneamente capo del *Joint force command* di Napoli, un comando Nato;

dal comando dipendono la *6th Fleet* e numerose basi navali dislocate prevalen-

temente dal Mediterraneo ed esso ha una forza media di 10 mila uomini basati a terra e 12 mila imbarcati;

l'area di responsabilità di *Comusnavetur* insiste su una delle aree di maggiore instabilità e pericolosità, si estende da Capo Nord a Capo di Buona Speranza e comprende il Mar Nero, il Mar Caspio, l'area mediorientale e l'Africa, ad eccezione della zona del Corno d'Africa;

benché il quotidiano non lo citi esplicitamente, è ragionevole pensare che il quartier generale londinese, dove sono impiegate circa mille persone, sarà trasferito a Napoli, dove negli scorsi anni sono stati eseguiti vasti lavori di ridislocazione sia delle strutture operative che di quelle logistiche delle forze armate statunitensi operanti nella città;

il trasferimento del comando Usa avverrebbe nel contesto di un piano più generale di ristrutturazione della presenza militare statunitense in Europa, che prevederebbe, in particolare, la chiusura di numerose caserme dell'esercito statunitense in Germania;

secondo il quotidiano newyorkese, il Sottosegretario alla difesa statunitense Douglas Feith avrebbe informato il Governo tedesco dei progetti dell'amministrazione Bush —:

se il Ministro interpellato sia a conoscenza del piano di trasferimento del quartier generale delle forze navali statunitensi in Europa da Londra in Italia e sia stato informato, analogamente a quanto avvenuto con quello tedesco, delle intenzioni dell'amministrazione americana riguardo l'Italia;

se non ritenga che i progetti statunitensi siano in contrasto con gli interessi italiani, sia per quanto riguarda gli aspetti pratici del trasferimento di migliaia di uomini in un'area dove già

insistono molti comandi e unità statunitensi, sia per i delicati problemi politici legati alla presenza di un comando militare esclusivamente statunitense sul suolo italiano, da dove, dunque, potrebbe dirigere operazioni che potrebbero essere in contrasto con gli interessi nazionali e senza il consenso del Governo italiano;

se, considerato tutto questo, se non ritenga, pertanto, di dover fornire tutte le informazioni di cui sia in possesso sui piani statunitensi.

(2-01233) « Deiana, Russo Spena, Giordano ».

(6 luglio 2004)